

R.G. 230-1/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 230-1/2024 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 04.12.2024 da **IMPROTA ELENA** nata Somma Vesuviana (NA) codice fiscale MPRLNE60H45I820Z e **CASTALDO MICHELE** nato a Somma Vesuviana (NA) C.F. CSTMHL60S19I820A, residenti in Somma Vesuviana alla Via Tirone 64 ed elettivamente domiciliati in Somma Vesuviana (NA) alla via Mazzini n. 37 presso lo studio dell'Avv. Marco Coppola, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso e con l'ausilio dell'OCC incaricato dott. Domenico Angrisani;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Gli istanti hanno depositato in data 04.12.2024 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII, di carattere familiare.

A seguito dei chiarimenti richiesti in data 31.12.2024, questo giudice dichiarava aperta la procedura, ritenendo ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti depositato, ordinando: “1) *che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, e il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:*

a) ai sensi dell'art. 70, comma 2, CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'art. 70, comma 3, CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”.

In data 20.01.2026 il gestore della crisi, dott. Domenico Angrisani, depositava relazione sugli esiti delle comunicazioni, nella quale rilevava che, nei venti giorni successivi alla comunicazione effettuata dal gestore, hanno fatto pervenire le proprie osservazioni i seguenti creditori:



Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha confermato il proprio credito;

Geset S.p.A., ha comunicato un importo a debito pari a euro 6.706,86, differente da quello indicato in piano, pari a euro 2.272,30;

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la quale ha articolato le seguenti contestazioni: 1) corretta valutazione del merito creditizio da parte dell'Istituto; 2) *“nella proposta viene prevista una dilazione di circa cinque anni anche relativamente al credito ipotecario vantato dall'istante BNL S.p.A., sulla scorta di un'interpretazione della normativa di cui all'art. 67 c.c.i.i., per come modificato dal correttivo ter, non del tutto convincente... i creditori privilegiati devono essere integralmente pagati entro due anni dall'omologa, con riconoscimento degli interessi legali. Per questi motivi la BNL chiede che venga ridotta la tempistica di pagamento dell'importo di € 48.750,00, mediante previsione di rimborso entro due anni dall'omologazione”*.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCII dispone che *“il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”*.

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67, comma 2, CCII nonché, ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII, la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.

L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68, comma 4, CCII, documentandone l'avvenuto espletamento.

Infine, ai sensi dell'art. 69 CCII *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Orbene, in via preliminare va chiarito che gli istanti hanno depositato una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore c.d. familiare, in quanto si trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'art. 66 CCII, secondo cui *“i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*.

Nel caso specifico, la causa principale dell'indebitamento è ravvisabile nel mutuo stipulato dalla sig.ra Improta.

Tanto premesso, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:



- a) gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- b) gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario dei ricorrenti. In particolare, in base alle dichiarazioni dei ricorrenti, nonché alla luce della documentazione in atti, il gestore nella propria relazione ha esposto le ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pagg.10-14 relazione gestore in atti);
- d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella citata relazione, nonché nella successiva relazione integrativa depositata in data 20.01.2026, risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza e attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, il gestore, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- d) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il sig. Castaldo Michele ha una pensione di invalidità, percepisce il reddito di inclusione ed è titolare di un'autovettura tipo Suzuki Wagon TG. BZ708JB immatricolata il 23.05.2002, acquistata usata in data 26.05.2015 e con valore attuale di circa € 500,00 mentre la sig.ra Improta Elena percepisce solo il reddito da inclusione ed è in attesa di pensione di invalidità, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 55.326,95 (comprensivo del compenso preventivato dell'OCC), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 431,36;
- f) in relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità e ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta, come da ultimo modificata con relazione depositata in data 20.01.2026, è stata rettificata con nuovi importi, con riguardo alla precisazione del credito di Geset



S.p.A. e senza ricorrere alla moratoria, al fine di non ledere le legittime cause di prelazione; e prevede, a fronte di un passivo complessivo di € 59.761,51 (comprensivo della prededuzione), una provvista di € 53.580,00, che determinerà:

- a) la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili;
- b) la soddisfazione integrale (100%) del credito ipotecario e privilegiato per l'importo complessivo di euro 48.750,00;
- c) la soddisfazione dei creditori chirografari pari al 30 %;

La provvista a disposizione del piano sarà conseguita mediante pagamenti mensili, variamente determinati, per complessive n. 133 rate mensili, di circa euro 400,00 ciascuna.

Tanto premesso, in relazione alle osservazioni formulate dai creditori, con particolare riguardo a quelle del creditore BNL, in disparte la mancata valutazione del merito creditizio ad opera del Gestore per mancanza di documentazione idonea e considerato, comunque, che *“il disposto dell'art. 69, comma 2, CCII, per cui «il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis d.lgs. 1993/385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta», non esclude che il creditore che sia incorso in tale situazione possa opporsi all'omologa, contestando non già la convenienza della proposta quanto l'ammissibilità e la fattibilità del piano”* (cfr. Tribunale Roma, 05 aprile 2023, est. Cardinali), va rilevato che le contestazioni al piano formulate, consistenti in censure di inammissibilità, non si ritengono fondate per le seguenti ragioni.

In relazione alla violazione del limite biennale per la soddisfazione dei creditori aventi prelazione, va osservato che, come è noto, già nel vigore della legge n. 3/2012, ampio e variegato è stato il dibattito sulla corretta interpretazione della moratoria legislativamente prevista per il pagamento dei creditori aventi prelazione. L'art. 8, comma 4, della l. 3/2012 prevedeva, infatti, che *“la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*. La disposizione, come appariva chiaro dalla sua formulazione, ricalcava l'art. 186-bis, comma 2, lett. c), della legge fallimentare e la sua ratio era stata correttamente individuata nell'esigenza di tutelare il creditore prelazionario – che si veda privato del diritto di soddisfazione attraverso la cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia – attraverso il suo pagamento, nei limiti del valore del bene stesso, entro un anno dall'omologazione del piano. La medesima disposizione è stata reintrodotta con il c.d. correttivo ter (d.lgs. 136/2024) mediante la modifica dell'art. 67, comma 4, CCII, il quale, all'attualità, prevede che *“la proposta può prevedere ... una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”*.



L'art. 8, comma 4, cit. è stata interpretata spesso in senso restrittivo, giustificando la mancata omologazione del piano/accordo prospettato dal debitore sovraindebitato in ragione della violazione dell'art. 8, comma 4, e dell'art. 11, comma 2, della l. 3/2012, norme che – come sostenuto dal creditore opponente in relazione all'attuale art. 67 cit. – postulerebbero il pagamento entro un anno (oggi due anni) dei creditori aventi prelazione.

Come è stato a suo tempo rilevato dalla giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, tale interpretazione restrittiva avrebbe tuttavia ridotto l'applicazione della l. 3/2012, ridimensionando l'efficacia delle procedure di composizione della crisi e imponendo, pertanto, una rimeditazione.

Anche di recente la Suprema Corte (cfr. Cass., n. 9549/2025), chiarendo che *“dal raffronto tra l'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 e l'art. 67, comma 4, secondo periodo, CCII (il quale dispone che, relativamente ai crediti privilegiati, «La proposta può prevedere ... una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali») emerge la sostanziale sovrapposibilità della struttura delle due previsioni normative, a parte l'allungamento del termine da uno a due anni”*, ha correttamente e condivisibilmente osservato che *“l'interpretazione offerta nel ricorso – secondo la quale la «moratoria ... fino ad un anno» va intesa nel senso che il pagamento dei creditori privilegiati debba avvenire entro il termine di un anno dalla omologazione del piano del consumatore – non può essere condivisa. Con la disposizione in oggetto, il legislatore ha previsto una misura che realizza una modalità di ristrutturazione del debito (Cass. n. 34150/2024), assoggettandola ad un termine, estensibile «fino ad un anno», che va inquadrato nel novero dei termini iniziali e non finali, e il cui dies a quo è il provvedimento del giudice di omologazione del piano del consumatore. In altre parole, il termine (al massimo) annuale ex art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano («salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»). Del resto, diversamente ragionando, verrebbe meno la ratio stessa sottesa all'istituto, che intende realizzare un bilanciamento dell'interesse del creditore ad essere soddisfatto nella misura consentita dalla conformazione della garanzia patrimoniale del credito (art. 2910 c.c.) e nel più breve tempo possibile, con quello del debitore a realizzare un piano di pagamenti dei debiti che sia per lui sostenibile e che gli permetta di uscire dalla situazione di sovraindebitamento”*.

Pertanto, il piano proposto, prevedendo il pagamento dilazionato del creditore avente prelazione per un periodo superiore a due anni, non viola l'art. 67 CCII e non può, per tale ragione, essere ritenuto inammissibile; né sussiste la necessità del riconoscimento degli interessi, la cui previsione è collegata,



ex art. 67, comma 4, CCII, al ricorso alla moratoria, facoltà di cui il debitore, con la modifica del piano, ha deciso di non avvalersi, non prevedendo più il piano tale invocata moratoria, ma il pagamento immediato, sebbene rateale, a partire dall'omologa del piano.

In definitiva, questo giudice, in assenza di contestazioni relative alla convenienza del piano e della proposta, ritiene che il piano prospettato costituisca un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto **IMPROTA ELENA** nata Somma Vesuviana (NA) codice fiscale MPRLNE60H45I820Z e **CASTALDO MICHELE** nato a Somma Vesuviana (NA) C.F. CSTMHL60S19I820A;

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola, nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento, istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023, successivamente integrato con decreto n. 31/2026 del 31.03.2026, a cura del gestore, tramite la cancelleria competente, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con le seguenti modalità: 1) gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) devono trasmettere la documentazione da pubblicare (in formato Word, PDF, Excel o ZIP) alla Cancelleria del Settore Procedure concorsuali e attinenti all'insolvenza del Tribunale di Nola tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fallimentare.tribunale.nola@giustiziacert.it; 2) provveda il gestore, preventivamente, ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: a) i dati anagrafici dei minori e ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); b) i dati anagrafici dei familiari e conviventi e ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 3) provveda il gestore a trasmettere i documenti di cui al punto 1), preventivamente epurati dei dati sensibili, alla cancelleria competente almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di 15 giorni fissato per la pubblicazione della sentenza;



dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 21.04.2026

Il Giudice delegato

dott.ssa Rosa Paduano

